

## 8. Magistratura

### 8.1 Rapporto annuale del Consiglio della Magistratura

#### 8.1.1 Osservazioni generali

Nel corso di questo **settimo esercizio** l'attività del Consiglio della Magistratura è stata quasi integralmente assorbita dal doloroso caso scoppiato in Ticino all'inizio del mese di giugno e che ha visto coinvolto il presidente del Tribunale penale cantonale. A soffrirne è stata inevitabilmente la gestione ordinaria.

Le sedute plenarie sono state otto, sei delle quali dedicate al caso predetto.

Imprevedibilmente intenso è stato anche il lavoro profuso tra una seduta e l'altra, specie da parte dei due consiglieri delegati all'istruttoria in un procedimento decisamente fuori della norma.

In merito si rinvia alla presa di posizione, chiesta dal Consiglio di Stato, sull'interrogazione parlamentare del 4 settembre 2000 relativa a una pretesa inattività e scarsa trasparenza: un'interrogazione che avrebbe potuto invero essere evitata, dal momento che la presidenza del Gran Consiglio era costantemente e tempestivamente informata, nei limiti concessi dalla Legge, sui passi intrapresi e sulle decisioni adottate dal Consiglio della Magistratura nell'ambito delle sue specifiche competenze.

#### 8.1.2 Competenza disciplinare

##### 8.1.2.1 Tabella riassuntiva

Incarti iniziati nel 2000	10
Incarti riportati dall'anno precedente	8
<b>Totale incarti in evidenza</b>	<b>18</b>
Sentenze del Consiglio	1
Decisioni presidenziali cresciute in giudicato	4
<b>Totale incarti evasi</b>	<b>5</b>
Incarti da riportare al 2001	13

##### 8.1.2.2 Commento

La sentenza del Consiglio concerne la destituzione dalla carica del presidente del Tribunale penale cantonale, pronunciata il 10 ottobre 2000 in applicazione dell'art. 81 LOG. Essa è stata preceduta da due decisioni cautelari giusta l'art. 84 LOG: la sospensione dalla carica, decretata contestualmente all'apertura del procedimento disciplinare il 16 giugno, e la sospensione dell'onorario, decretata il 12 settembre 2000 alla luce di nuovi fatti nel frattempo emersi.

L'eccezionalità del caso, e la conseguente carenza di giurisprudenza in materia, ha esatto la trattazione di temi giuridici, formali e sostanziali, di non immediata evidenza, fra cui quelli attinenti alla sospensione cautelare dalla carica di un Magistrato, alla privazione temporanea dello stipendio, ai rapporti intercorrenti tra un procedimento disciplinare e un procedimento penale poggianti in parte sui medesimi fatti, alla conformità alla Costituzione federale e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo delle norme cantonali

(istituzionali e procedurali) relative al Consiglio della Magistratura e, non da ultimo, alla commisurazione della sanzione disciplinare.

In merito alle soluzioni adottate, e alle relative motivazioni, si rinvia alle menzionate decisioni cautelari e alla sentenza di merito, come detto intimata ai sensi di Legge anche al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Contro la sentenza del 10 ottobre 2000 il giudice deposto ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. In data 26 gennaio 2001 il gravame, nella misura in cui era ricevibile, è stato respinto. Al momento della stesura di questo rapporto, l'alta Corte federale non aveva ancora intimato la sentenza integrale.

Le altre quattro cause evase si sono concluse con decisione del presidente in applicazione dell'art. 85 LOG, essendo manifesto che non avrebbero comportato l'adozione di misure disciplinari. Si è trattato di lamentele di parti in giudizio nei confronti di giudici di pace, in tre casi per ritardi procedurali e in un caso per un'errata informazione. Nessuno dei denunciati si è avvalso del diritto di chiedere il coinvolgimento del Consiglio.

La statistica non contempla alcune richieste d'intervento del Consiglio della Magistratura che, esulando dalla sua potestà, sono state evase con una lettera di spiegazioni del presidente.

### 8.1.3 Esame del funzionamento della giustizia

L'anno 2000 è stato pure caratterizzato, ma in positivo, da due altri eventi di rilievo:

- il potenziamento del **Ministero pubblico** e del **Tribunale penale cantonale**, deciso dal Gran Consiglio nel mese di giugno e concretizzato in dicembre con la nomina di quattro nuovi Magistrati (tre Procuratori pubblici e un giudice d'appello);
- la pubblicazione in agosto del rapporto del "Gruppo di lavoro LOG", presieduto dal giudice federale Sergio Bianchi, primo passo della **riforma generale dell'organizzazione giudiziaria** messa in cantiere dal direttore del Dipartimento delle istituzioni.

Il Consiglio della Magistratura aveva caldeggiato il potenziamento del settore penale della giustizia (cfr. il rapporto annuale dell'anno scorso) ed è stato rappresentato nel menzionato gruppo di lavoro dal suo vicepresidente, riservandosi una presa di posizione nell'ambito della procedura di consultazione (alla quale si rinvia).

Per quanto riguarda gli **altri settori della giustizia**, il consueto esame dei rendiconti dell'anno precedente non ha potuto che essere sommario. Le statistiche indicano in ogni modo che nel complesso il numero degli incarti aperti nel 2000 equivale a quello degli incarti chiusi nello stesso anno. D'altra parte, al Consiglio della Magistratura non è giunta alcuna segnalazione relativa a disfunzioni strutturali o organizzative (fatta salva la richiesta di potenziamento della **Magistratura dei minorenni**, inoltrata direttamente al Dipartimento delle istituzioni e preavvisata favorevolmente da questo Consiglio, dopo aver esperito le indagini necessarie, con rapporto del 14 novembre 2000).

Dal Dipartimento delle istituzioni, il Consiglio della Magistratura è stato interpellato anche in merito al problema relativo all'introduzione del **controlling** nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. La sua presa di posizione, interlocutoria, è dell'8 maggio 2000. In linea di principio si ritiene che, a dipendenza di come verrà impostato, il controlling possa rivelarsi un valido strumento per assolvere il suo compito istituzionale legato all'esame del funzionamento della giustizia. Occorrerà comunque tener conto delle difficoltà intrinseche alla trasposizione di un modello originariamente aziendale in una struttura particolare qual è l'apparato giudiziario, in cui già la definizione dei cosiddetti indicatori, dovendo considerare non solo il fattore quantitativo ma anche quello qualitativo,

non appare agevole. Da valutare sarà inoltre l'incidenza dell'onere supplementare richiesto per il corretto funzionamento del nuovo strumento, confrontandolo con i vantaggi che si potranno ricavare. Né va dimenticata l'esigenza di ognora garantire il principio della separazione dei poteri e di salvaguardare il segreto d'ufficio, ragione per cui si tratterà di prevedere che il Consiglio della Magistratura funga da filtro nella lettura e nell'interpretazione dei dati elaborati. Un progetto pilota, auspicato da questo Consiglio, è stato nel frattempo avviato con una camera del Tribunale d'appello e permetterà una valutazione più puntuale del progetto.

In merito alla **Giudicatura di pace di Lugano**, l'indagine avviata dal Consiglio della Magistratura nel 1999 a seguito di alcune segnalazioni di privati riguardanti ritardi nella conduzione e nella definizione delle cause (effettivamente costatati in quell'anno, attribuibili a motivi d'ordine amministrativo e poi recuperati), il preannunciato invio di un rapporto speciale al Dipartimento delle istituzioni è questione di giorni. Nel frattempo, come indicano i dati statistici, la situazione si è normalizzata.

Questo Consiglio non vuole lasciare passare inosservato il problema delle dimissioni "a sorpresa" di Magistrati. Pensando alla partenza, proprio in queste settimane, del Procuratore Marco Bertoli, in carica da circa 3 anni, non si può non rilevare con una certa preoccupazione come le dimissioni da parte di un Magistrato d'accusa, il quale ha istruito casi di vasta eco per gravità, estensione delle indagini e ripercussioni sociali, prima che si celebri il dibattimento in aula contro l'accusato, possa generare difficoltà notevoli. Al di là della sensibilità istituzionale che ci si attende da chi assuma funzioni pubbliche, competerà al legislatore pensare se non si vogliano istituire criteri per cui di regola i Magistrati debbano, per lo meno alla loro prima nomina, restare in carica per tutto il periodo. Bisognerà tuttavia anche chiedersi se e quali meccanismi vadano adottati per incentivare la loro permanenza in carica.

## 8.2 Relazione del Presidente del Tribunale d'appello ①

8.T20

L'attività del Tribunale d'appello nell'anno 2000 ha risentito delle ricadute del caso che ha coinvolto l'ex giudice Franco Verda. Non è questa la sede per riproporre quella fattispecie o per esprimere giudizi che vanno lasciati alle autorità competenti ma qui importa, soprattutto, evidenziare lo spirito di collaborazione che ha portato alcuni giudici del Tribunale, attivi in altre Camere, a mettersi a disposizione del Tribunale penale cantonale per condurre processi correzionali e criminali e contribuire così a non peggiorare ulteriormente la situazione. Uguale utile collaborazione ha prestato una giudice supplente ordinaria ed altro Magistrato di altro ordine quale supplente straordinario. Indipendentemente da ciò la situazione del Tribunale penale cantonale è sempre di estremo disagio e non potrà l'aumento a quattro giudici della sua composizione risolvere gli arretrati: solo la realizzazione della riforma dell'organizzazione giudiziaria con l'introduzione del Tribunale di polizia e con la separazione del Tribunale penale cantonale dal corpo del Tribunale d'appello, in funzione di maggiori possibilità di più immediato adeguamento alle necessità del momento e di più mirata specializzazione nelle sostituzioni, così come la nomina di giudici supplenti ordinari che siano disposti a condurre autonomamente dei procedimenti potranno evitare il tracollo. Infatti, ora, i processi penali, dopo la prima fase sollecitata delle indagini e degli interventi cautelari, vivono tempi troppo lunghi di giudizio, che trova la sua definizione a distanza di anni. E questo è grande motivo di preoccupazione. Nel complesso però, fatte salve alcune eccezioni tra cui il Tribunale penale cantonale, di cui si è detto, e la Camera dei ricorsi penali (che è stata confrontata con una lunga assenza per malattia del suo presidente e con l'avvicendamento di un vice-cancelliere), le cause

pendenti avanti al Tribunale d'appello sono diminuite o sono rimaste nei limiti di una sopportabile gestione degli arretrati. Questo in concomitanza, anche, con una riduzione delle entrate. È un piccolo e parziale segnale positivo che però non necessariamente prelude ad una inversione di tendenza poiché l'esperienza insegna che, da un anno all'altro, questi dati si contraddicono e non permettono una credibile proiezione per il futuro. In generale per tutte le attività giurisdizionali di competenza del Tribunale d'appello, più che i tempi delle attività processuali incidono, sulla durata dei processi, quelli di attesa, cioè quelli che intercorrono tra il deposito dell'atto di accusa e il dibattimento, tra un'udienza e l'altra e tra il primo e il secondo grado di giudizio. Questi ristagni processuali sono dovuti inevitabilmente all'arretrato che ogni ufficio giudiziario, in misura diversa, trascina. Per questa ragione, non ci si può attendere dei risultati immediatamente apprezzabili dalle riforme in atto o già attuate, prima che gli arretrati siano gradualmente smaltiti; a meno di un cospicuo rafforzamento delle risorse umane disponibili. Ed è ciò che l'autorità politica ha compreso dando prova di accresciuto interesse per le esigenze della giustizia nel dotare il Tribunale di un organico di vice-cancellieri più vicino alle reali necessità per far fronte, con celerità e con la dovuta attenzione d'esame e di giudizio, alle domande di giustizia e nel mettere a disposizione attrezzature e mezzi di supporto informatici. Nutro ottimismo che questo nuovo positivo approccio ai problemi della giustizia ed all'esigenza di risolverli in termini accettabili prosegua con l'ascolto attento delle riforme che la giustizia reclama e che non sono solo l'espressione, come si era purtroppo portati a credere in tempi passati, di un lamento interessato.

In questa direzione sarà necessario concludere la riforma dell'organizzazione giudiziaria (come proposto dalla speciale Commissione) con, per quanto qui interessa, la separazione del Tribunale d'appello in tre tribunali indipendenti: Tribunale d'appello quale seconda istanza in materia civile e penale, Tribunale cantonale di diritto pubblico per il contenzioso amministrativo, assicurativo e tributario e Tribunale penale cantonale per la prima istanza penale con l'attribuzione di organici di Magistrati e di collaboratori sufficienti.

Il tempo dedicato dai giudici del Tribunale d'appello alla preparazione ed alla conduzione degli esami per il rilascio del brevetto d'avvocato è sempre maggiore per il numero sempre più grande di candidati (una sessantina all'anno) e per la relativa complessità delle modalità delle prove scritte ed orali. Occorre una riforma, allo studio, da realizzarsi già con la sessione autunnale del 2001.

Non va dimenticata la situazione inadeguata dell'edilizia giudiziaria: i nuovi spazi all'interno del Palazzo di Giustizia con il trasferimento degli uffici delle Preture nello stabile vicino recentemente acquistato dallo Stato devono essere realizzati senza ulteriori remore.

### 8.3 Ministero pubblico

8.T22

Su quanto l'anno 2000 sia stato difficile - e in certi momenti drammatico - per la giustizia penale ticinese, già fin troppo si è scritto.

In questa sede ci si limiterà a rilevare che malgrado la grave crisi verificatasi nel corso dell'estate, il Ministero Pubblico è riuscito, grazie all'impegno di Magistrati e funzionari, a far fronte all'emergenza chiudendo l'anno con risultati ancora soddisfacenti.

In particolare va rilevato come il numero di decisioni abbia quasi eguagliato, al di là delle migliori previsioni, quello - pur eccezionale - del 1999. Sul fronte del numero di incarti pendenti vi è stato un ulteriore, seppur modesto, miglioramento con un saldo a fine anno di 4.791 incarti e 339 rogatorie contro i 5.304 e 364 di inizio anno e questo nonostante un aumento del numero di procedure avviate in corso d'anno.

Pure da notare è un certo "ringiovanimento" delle pendenze, ritenuto che gli incarti pendenti con più di un anno di vita si sono ridotti da 3.300 a 2.600.

A fronte di queste note sostanzialmente positive non può comunque essere sottaciuto che

il miglioramento del saldo delle pendenze si è realizzato interamente nella prima parte dell'anno e, dopo un netto peggioramento a partire da giugno, si è giunti ad una stabilizzazione solo negli ultimi mesi.

Nel suo complesso la situazione del Ministero Pubblico, malgrado il costante miglioramento degli ultimi anni, continua a restare difficile, essenzialmente per il carico di arretrati. Finalmente nel corso del 2001 si concretizzerà il potenziamento dell'ufficio con l'entrata in carica di 3 nuovi procuratori che, dopo un necessario periodo di introduzione, consentiranno un sostanziale miglioramento dell'efficacia dell'ufficio. Altre misure di miglioramento sono comunque attese, in particolare per un più razionale utilizzo delle risorse nella trattazione della casistica minore. Dal punto di vista della tipologia dei reati trattati si è assistito nel 2000 ad una diminuzione consistente dei procedimenti per entrata e soggiorno illegali, per furti e rapine, mentre vi è stato un importante aumento dei casi di reati finanziari e di violazione della Legge federale sugli stupefacenti, a dimostrazione, se fosse ancora necessario, che su questo fronte l'emergenza non è mai rientrata.

#### **8.4 Giudici dell'istruzione e dell'arresto**

Nella sua accezione letterale, rendiconto vuole essere una relazione o rapporto sui risultati rispettivamente sullo svolgimento di mandati in un determinato periodo di tempo e meglio alla fine dello stesso, con uno sguardo quindi di apprezzamento retrospettivo. Oltre questa finalità informativa e per attività che continuano con gli stessi contenuti, esso deve tuttavia dare fondamento ad aggiustamenti e miglioramenti operativi, sia all'interno della struttura interessata (quale riflessione propria degli agenti), sia con suggerimenti e richieste a chi è deputato a mettere a disposizione i necessari strumenti. A quest'ultimo proposito sin dai primi anni di esistenza dell'Ufficio giudiziario qui interessato, sono stati espressi suggerimenti ed aspettative, rimasti senza il dovuto riscontro, come rilevato nel rendiconto per l'anno 1997:

"Sin dal rendiconto 1993 venne evidenziata la necessità di un indirizzo statistico unico per quanto attiene a cause rispettivamente motivazione, luogo di detenzione e durata della privazione della libertà personale (con successivamente accertata disponibilità dell'Ufficio cantonale di statistica). Nel rendiconto 1994 si ribadì la necessità dell'istituto di giudici supplenti stabili, lacuna incomprensibile e persistente che ha provocato disagi nella prima metà del 1997. E ancora nel rendiconto 1995 venne espresso rammarico per il mancato coinvolgimento nei lavori conclusivi della revisione totale del Codice di procedura penale: si continua così (forse a ragione per l'incoerenza di conoscenze ed esperienza di Magistrati di questo Ufficio)."

In presenza ora di progetti di riforma dell'organizzazione giudiziaria, vale comunque la pena di brevemente qui puntualizzare alcuni aspetti che concernono questo Ufficio.

- 8.4.1 Per quanto attiene all'attività giurisdizionale di questo Ufficio, si ricorda che essa si suddivide in due particolari campi: quello concernente la privazione della libertà personale per necessità processuali (arresto, libertà provvisoria, proroga del carcere preventivo, dal 1. aprile 2000 anche per minorenni inchiestati) e per consentire l'allontanamento forzato di stranieri (carcerazione a norma dell'art. 13 c LDDS) e quello dell'intervento su reclamo nell'attività istruttoria dei Procuratori pubblici e del Magistrato dei minorenni (provvedimenti ed omissioni in genere), entrambi numericamente visualizzati nelle tabelle statistiche. Con il 1. gennaio 1996, per l'entrata in vigore della revisione totale 19 dicembre 1994 del Codice di procedura penale, sono state attribuite ai giudici dell'istruzione e dell'arresto tutte le competenze in tema di patrocinio dell'accusato e della parte civile (nomina del

patrocinatore d'ufficio, concessione del beneficio del gratuito patrocinio, tassazione delle note professionali: e si tratta di diverse centinaia di casi), in precedenza del Presidente della Camera per l'avvocatura e il notariato. Con il passare degli anni si è confermato che, se la designazione del patrocinatore non comporta particolare dispendio di tempo, costituisce per contro non indifferente impegno l'esame delle condizioni per la gratuità del patrocinio (ossia la giustificazione per l'interessato di non essere in grado di sopperire alle spese legali) e soprattutto la valutazione delle spese di patrocinio (occorrendo oculatamente avere presenti le necessità della parte e del suo patrocinatore, ma anche l'impegno finanziario dello Stato).

La chiarezza delle cifre, consente di rinunciare a particolari commenti di dettaglio. Per il complesso dell'attività si deve però evidenziare il disagio per l'indisponibilità di giudici supplenti di ruolo manifestatasi con la designazione a metà settembre 2000 del collega Ivano Ranzanici alla carica di giudice di appello straordinario ed alla sua successiva elezione definitiva a questa alta Magistratura: va pur detto in ogni modo che le note esigenze ed urgenze del Tribunale penale cantonale hanno giustificato la menzionata soluzione transitoria, mentre quella definitiva ha dato giusto riconoscimento all'esperienza ed alla personalità del nuovo eletto.

#### 8.4.2

La lodevole prospettiva di una giustizia sempre puntualmente efficace ha messo in moto approfondimenti e progettualità che hanno toccato solo marginalmente (nella forma), ma incisivamente (nella sostanza) questo Ufficio giudiziario. Si fa riferimento al rapporto 8 agosto 2000 del Gruppo di lavoro LOG che propone misure organizzative e procedurali intese ad una migliore distribuzione delle competenze ed a potenziamenti di diversi settori giurisdizionali. Al punto e) Camera dei ricorsi penali (del capitolo X. Tribunale di appello) viene specificamente avanzata l'ipotesi di abolire quel tribunale con trasferimento del complesso delle sue competenze a questo Ufficio, eventualmente mantenendo la doppia giurisdizione in materia di libertà personale, attribuita ad altra Camera del Tribunale di appello, *"alla quale andrebbero naturalmente pure assegnate le forze attualmente destinate alla Camera dei ricorsi penali"*.

Allora in proposito si osserva:

- questo indirizzo non costituisce un semplice spostamento o travaso di attività, ma una importante determinazione di principio, in quanto al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, voluto con la sua istituzione quale garante dell'istruttoria predibattimentale in senso lato, vengono attribuite anche competenze di merito, una volta conclusa la raccolta delle prove, sulle determinazioni del Procuratore pubblico e cioè le decisioni su istanza di promozione dell'accusa e su proposta di atto di accusa formulate dalla parte civile e sui reclami contro l'atto di accusa: occorre quindi attenta riflessione di principio;
- per converso la proposta ha il pregio di riunire presso un'unica autorità giudiziaria gli interventi anteriori al pubblico dibattimento, spesso con la facilitazione della conoscenza di determinati procedimenti per i quali già vi è stato intervento nel corso delle indagini (in particolare decisioni in materia di assunzione di prove ed in tema di sequestro, per non dire dell'arresto e provvedimenti connessi);
- anche se non derivante da esigenza costituzionale, è tuttavia auspicabile mantenere la doppia giurisdizione per tutto quanto concerne la libertà personale (attribuendo in ogni modo al Giudice dell'arresto anche le proroghe del carcere preventivo dopo emanazione dell'atto di accusa, per evitare conflitti: v. REP 1998 104 II, n. 5), avuto riguardo al suo importante impatto sui diritti fondamentali ed alla necessità quindi di decisioni in tempi brevi;
- non si può per contro assolutamente accettare (ma forse si è trattata di una svista dovuta all'assenza nel Gruppo di lavoro di Magistrato di questo Ufficio) che giudici e funzionari della Camera dei ricorsi penali vadano in blocco a rinforzare la Camera di seconda istanza.

za per la libertà personale: basta una semplice occhiata alle statistiche per aver dimostrato il ridotto onere per questi interventi rispetto a tutta l'altra varia attività giurisdizionale ora della Camera dei ricorsi penali, per cui questo Ufficio andrà dotato almeno di un quarto giudice e di due giuristi ed altro personale amministrativo.

- 8.4.3 Il menzionato rapporto non si è altrimenti chinato su eventuali problemi di questo Ufficio. Confermando il più volte espresso auspicio di coinvolgimento nei lavori propositivi, si vuole qui ribadire l'imprescindibilità di giudici supplenti di ruolo, che possano acquisire una certa esperienza e che garantiscano così produttiva disponibilità. Si ricorda in proposito (segnatamente come già nel rendiconto 1994), che, contrariamente a motivate richieste di questo Ufficio, il legislatore non reputò necessaria la nomina di supplenti stabili, in quanto vennero valutati eccezionali e assai rari i casi di un possibile loro intervento, allora con designazione ad hoc da parte della Camera dei ricorsi penali (art. 60 cpv. 5 LOG). A parte la confusione istituzionale rispetto alle competenze di nomina, si fa presente che i tempi brevi dell'intervento del giudice dell'arresto (udienza dell'arrestato entro il giorno successivo - festivi compresi - a quello del fermo: art. 100 cpv. 1 CPP; decisione sulla libertà provvisoria entro tre giorni: art. 108 cpv. 2 CPP) potrebbero di fatto pregiudicare la tempestività di Legge, con ben immaginabili conseguenze. A parte le sofferte sostituzioni transitorie per prolungata assenza di un giudice, per fortuna non si sono verificati casi improvvisi di esclusione (o assenza): si abbia comunque presente che i componenti di questo Ufficio possono avere parenti avvocati difensori oppure essere intervenuti nello stesso processo in precedente funzione e che possono anche ammalarsi o, meglio, godere lontane vacanze.

## 8.5 Magistratura dei minorenni

- 8.5.1 Nel 2000 si è palesato quanto si era già manifestato nel secondo semestre 1999, ossia un aumento vertiginoso delle inchieste aperte nei confronti di minorenni autori di reato. **T** Oltre all'aumento dei procedimenti, sempre maggiore è pure la complessità degli stessi che non di rado presuppongono inchieste, condotte unitamente a gendarmeria e polizia giudiziaria, lunghe e laboriose. La delinquenza minorile continua ad essere caratterizzata per lo più da reati contro il patrimonio, da infrazioni alla Legge sulla circolazione stradale - fra le quali preoccupa il sensibile aumento dei casi di circolazione in stato di ebbrezza - ed alla Legge federale sugli stupefacenti. In quest'ultimo ambito le inchieste sono addirittura raddoppiate ed alcune di esse hanno interessato il consumo e lo spaccio di droghe sintetiche, problematica praticamente sconosciuta sino all'anno precedente. Costanti (una quindicina) le inchieste relative allo spaccio delle cosiddette droghe pesanti che, come ormai noto, coinvolgono minorenni stranieri dei quali va comunque segnalato il costante abbassamento dell'età. Significativo è pure l'aumento delle inchieste relative ai reati contro l'integrità personale (una quarantina, dei quali numerosi ancora pendenti) e contro l'onore e la libertà personale, procedimenti che confermerebbero la validità della campagna "Uniti contro la violenza" lanciata nel settembre 1999 unitamente alla Polizia cantonale ed al Dipartimento istruzione e cultura.

8.T30

Numerosi sono stati gli arresti e le detenzioni preventive, spesso di lunga durata, e fra essi vanno registrati 6 casi riguardanti delle ragazze le quali, come per tutti i minorenni, vengono detenute presso le Carceri pretoriali del Cantone dove, fra l'altro, sono presenti solo agenti di custodia di sesso maschile.

Non è quindi più accettabile il procrastinare di una decisione relativa alla creazione di

---

una struttura per la carcerazione preventiva di minori, finalmente adeguata alla loro condizione di adolescenti e non da ultimo conforme al Codice penale ed alle Convenzioni internazionali.

8.5.2 Come traspare dai dati statistici, il numero dei casi aperti negli ultimi anni è praticamente raddoppiato, aumentando addirittura quasi del 30% nell'ultimo anno (752 nel 1999, 1.044 nel 2000). ①

8.T30

Un notevole impegno ha potuto permettere l'evasione di numerose inchieste (713 a fronte delle 666 del 1999) ma ben 331 sono rimaste in sospenso a fine anno 2000.

L'aumento dei procedimenti, spesso preceduti da una complessa e laboriosa fase istruttoria, l'aumento - di riflesso - di quanto ad essi connesso (corrispondenza, conferenze telefoniche, colloqui con le famiglie, con gli educatori ecc.) del corrispondente numero di udienze nonché l'introduzione delle formalità procedurali conseguenti all'entrata in vigore il 1° aprile 2000 della nuova Lmm, indica senza ombra di dubbio la necessità urgente e non più differibile di un adeguato potenziamento dell'organico della Magistratura dei minorenni, non solo per quanto concerne il numero dei segretari giudiziari ma pure della cancelleria, attualmente composta da una sola funzionaria.

Solo così si potrà far fronte al massiccio incremento dell'attività e all'accumulo degli arretrati in un settore, quello della devianza minorile, ove è indispensabile intervenire tempestivamente ed in modo efficace.

8.5.3 In quest'ambito si è assistito ad un aumento dei casi di maltrattamento di minori mentre vi è stata una flessione dei casi di abusi sessuali e, tra questi ultimi, nessun caso è stato denunciato nel 2000 per atti di libidine violenta. Numerosi accertamenti istruttori sono nondimeno risultati molto laboriosi e delicati ed hanno comportato un sensibile dispendio di tempo per la loro organizzazione ed espletazione. ①

8.T32

In questo settore si sta ottimizzando la collaborazione fra Magistratura dei minorenni, Ministero pubblico, Polizia giudiziaria, Medici legali e Unità d'intervento regionali ed è in fase d'ultimazione la creazione di una task force per affrontare tempestivamente qualsiasi tipo di situazione legata alle violenze fisiche, psichiche e sessuali sui minori, volta da un lato alla protezione di questi ultimi e dall'altro alla rapida acquisizione di tutti gli elementi probatori necessari per l'inchiesta promossa nei confronti dell'autore.